



Dipartimento Politiche dei Servizi e del Terziario Agroalimentare, Edilizia, Infrastrutture e difesa del suolo Politiche energetiche

A.S. n. 2853

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

Il decreto legge n. 50/2017 contiene diversi articoli relativi alla riforma del trasporto pubblico locale, specificatamente agli artt. 27 e 48.

Come sindacato confederale solleviamo alcune riserve rispetto alla impianto di questo decreto legge che non siamo riusciti a portare alla attenzione delle commissioni competenti in sede di audizione, ma che intendiamo esprimere qui attraverso i suddetti profili di insoddisfazione relativi principalmente a due aspetti:

- 1) løimpianto legislativo non agisce in favore di una riforma in senso industriale nel settore del trasporto pubblico locale italiano. Continuano ad essere presenti più di 1.200 aziende e løimpianto di suddivisione in bacini da mettere eventualmente a gara con un riferimento al numero di abitanti (350.000), e non ad un riferimento geografico o per flussi di traffico, è già di per se un elemento che noi critichiamo. Løaver inserito nel decreto in esame løulteriore suddivisione in lotti alløinterno di questi bacini, già piccoli, non fa altro che aumentare la frammentazione e, anziché incentivare løaggregazione delle aziende per farle uscire da un natalico nanismo, cosa che succede solo in Italia rispetto agli altri paesi europei, produce anzi il contrario: ancora più polverizzazione con evidenti danni al sistema anche in termini economici e di organizzazione del servizio.
- 2) Altro aspetto che ci preme valutare come negativo è relativo alla mancanza di previsione più strutturata di una clausola sociale in caso di subentro di nuova azienda. Non può essere risolta la mancanza, certamente, solo attraverso løapplicazione del CCNL, tra løaltro con difficoltà applicative laddove vengano messi a gara servizi su gomma e su ferro dal momento che i contratti, tuttora, sono distinti. Non è ancora ben chiara come possa essere ben sviluppata una



soddisfacente clausola sociale in un quadro di riferimento che perlomeno dovrebbe tenere conto di quanto previsto nel codice degli appalti pubblici, proprio in termini di clausola sociale.

Tutto questo manca e ingenera tra l\(\phi\)altro una confusione normativa che secondo noi va assolutamente colmata in sede di conversione in legge del decreto.

La clausola sociale non può essere lasciata così sullo sfondo senza avere una chiara definizione.